UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in MANAGEMENT PUBBLICO
Codice degli appalti e procurement
Prof.ssa Bianca Nicla Romano
A.A. 2022-2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

In relazione ai contratti pubblici, il Responsabile del Procedimento è la figura che detiene la gestione complessiva dell'appalto o della concessione.

La sua disciplina è affidata all'art. 31 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, di individuare, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici (di cui all'articolo 21, comma 1), oppure nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP).

Tale soggetto sarà, dunque, il responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, oltre che per gli acquisti nei sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza cui ricorrono le stazioni appaltanti. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

- La sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa.
- Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
- L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Infatti, è la L. 241/90 quella che per prima ha introdotto una figura responsabile all'interno dei procedimenti amministrativi.

L'art. 4 di tale legge prevede che «ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale», e che le disposizioni adottate a tal fine siano rese pubbliche.

Ai fini dell'individuazione di tale figura, la legge sul procedimento, all'art. 5, ha, previsto che sia compito del dirigente di ciascuna unità organizzativa provvedere «ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale» e che, fino a quando non ci sarà stata questa assegnazione debba essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa.

Il comma 3 di tale norma è stato oggetto di modifica da parte della L. 120/20 (art. 12, comma 1, lett. c), pertanto, ai fini della maggiore trasparenza possibile, esso prevede che «l'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

Gli artt. 6 e 6 bis della L. 241/90, poi, disciplinano, rispettivamente, l'uno - cioè l'art. 6 le competenze del responsabile del procedimento - tra le quali si annoverano, ad esempio, quella di valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; quella di accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; ma anche quella di curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, oltre che, ovviamente, quella di adottare il provvedimento finale. L'altro, e cioè il 6 bis, disciplina, invece, il caso del conflitto di interessi: quando si verifica, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Invece, specificamente quanto alle competenze del RUP, questi:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

La disciplina dell'art. 31 comma 5 fa espresso richiamo al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies che deve definire una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori.

Tale regolamento deve determinare, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

Non essendo stato ancora emanato, la norma prevede che fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

Infatti, la disciplina transitoria da applicare in attesa dell'emanazione del Regolamento e che cesserà di avere efficacia quando questo sarà entrato in vigore, è proprio quella contenuta nelle Linee Guida.

In particolare, le Linee Guida n. 3 sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate, successivamente, dal D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e sono specificamente dedicate alla disciplina del RUP.

All'art. 1, queste prevedono che il RUP debba fornire al direttore dei lavori le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori; non solo.

Inoltre, questi deve fissare l'ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori, quando non sia regolato dal contratto, e che deve stabilire, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

- Tali Linee Guida prevedono dettagliatamente i <u>requisiti di professionalità</u> che il RUP deve possedere.
- In particolare, relativamente ad appalti e concessioni di lavori, questi deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.
- L' esperienza professionale deve essere maturata alternativamente:
- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Inoltre, per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

- a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
- b) In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.

- b) Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro, invece, il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:
- 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale, e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
- 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

- 1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
- 2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Infine,

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale *Project Manager*, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di *Project Management*. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Tali requisiti sono necessari, dal momento che il Codice prevede che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (comma 6).

Inoltre si prevede che, nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara (comma 7).

Il comma 8 dell'art. 31, invece, prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

La norma *de qua* prevede, altresì, che **l'affidatario non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Essa, inoltre, rinvia espressamente alle Linee Guida n. 1 in merito alla disciplina da seguire.

Le suddette Linee Guida prevedono che il divieto di cui al comma 8 dell'art. 31 di subappalto della relazione geologica non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

- a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero
- b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

La ratio di tale previsione, come precisato nelle Linee Guida, è quella di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

Il comma 9, consente alla stazione appaltante - nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della Pubblica Amministrazione di riferimento, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva.

A tal fine essa organizza, nell'ambito della formazione obbligatoria, attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 31 anche le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici devono individuare, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del RUP.

Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Ai sensi del comma 12, invece, il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il Legislatore, inoltre, ha espressamente vietato che negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, i compiti di RUP, di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori, di collaudatore possano essere attribuiti allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

Ha, altresì, previsto che le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Le Linee Guida n. 3 disciplinano i compiti del RUP in materia di <u>Verifica della</u> documentazione amministrativa, controllo che può essere svolto anche da un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, o anche da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Gli compete, inoltre, la Valutazione delle offerte anormalmente basse.

Infatti, nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata *ad hoc*.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata *ex* articolo 77 del Codice.

Nella fase dell'affidamento, poi, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata *ad boc*.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

- Tra i compiti che gli spettano nella fase di esecuzione dei lavori rientrano, a titolo esemplificativo, quello di:
- a) impartire al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvedere, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- c) adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

Ma anche

- u) rilasciare all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- v) confermare il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo;
- x) rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;
- y) raccogliere, verificare e trasmettere all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Il rilevante ruolo del RUP nell'ambito della progettazione dei lavori è centrale nell'ambito del cd. BIM, ovvero il "Building Information Modeling" che è un modello di recente introduzione nel nostro ordinamento finalizzata ad ottimizzare la progettazione, la realizzazione e la gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture attraverso l'integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici.

All'interno di tale modello il RUP assume il ruolo di *project manager*, per cui non opera solo nella fase esecutiva ma soprattutto in quella precedente di organizzazione e distribuzione dei ruoli e delle attività in base a criteri chiari e ad una logica improntata all'efficienza, alla sicurezza e alla prevenzione del rischio, all'analisi degli eventuali scenari e all'individuazione degli elementi potenzialmente più critici, in maniera da ridurre al massimo l'impatto negativo degli imprevisti, qualunque essi siano.

L'obiettivo è quello di approcciare in maniera strutturata e definita per la gestione del progetto nelle sue diverse fasi di vita al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Segnatamente, nelle Linee Guida Anac n. 3 vengono indicati gli importi massimi e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione, fermo restando che, ai sensi del comma 6 delle stesse, "per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico".

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice. Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del Codice, nelle procedure di evidenza pubblica il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di Presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi, secondo quanto statuito dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6082/2018.